

Comune di GORGOGLIONE (MT)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 23 maggio 2024

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario - <i>Relatore</i>
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione n. 14 delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 che disciplina la «Relazione di fine mandato provinciale e comunale»;

Visto il D.L. n. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 *bis* ha modificato l'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che, all'art. 11, ha modificato i commi 2, 3, 3-*bis* dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011;

Visto il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, con il quale sono stati approvati gli «schemi tipo» di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2013, con cui, tra l'altro, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della stessa sentenza;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, n. 15/SEZAUT/2016/QMIG e n. 15/SEZAUT/2023/QMIG;

Vista la nota di questa Sezione prot. n. 86 del 25 gennaio 2024 avente ad oggetto "Relazioni di fine mandato ex art. 4, comma 1, D.lgs. n. 149/2011";

Vista l'ordinanza n. 11/2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per la Camera di consiglio del 23 maggio 2024;

Udito il magistrato relatore Dott. Lorenzo Gattoni;

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Gorgoglione figura tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024 come stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2024.

Pertanto, in data 26.03.2024, l'Ente ha trasmesso a mezzo dell'applicativo ConTe la relazione di fine mandato redatta ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 che è stata acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data al n. 332.

Nella relazione si specifica che *"...l'ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2023...In assenza dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2023, i dati finanziari ad esso relativi sono desunti dal pre-consuntivo 2023, rilevati dopo l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, avvenuto con deliberazione di Giunta n. 29 in data 22/03/2024 e, comunque, sulla base dei dati della chiusura contabile dell'esercizio 2023"* (pag. 2).

Esaurita l'istruttoria, il Magistrato Istruttore richiedeva al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 4 del D.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68/2014, prevede che al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali che sono chiamati a dare conto della propria gestione al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative. Pertanto, la relazione di fine mandato rientra tra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e

trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori di cui all'art. 1 della L. n. 42/2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione"). Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, la relazione di fine mandato costituisce uno strumento di conoscenza *"dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente"* (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG) *"garantendo così il massimo periodo di apertura della "finestra informativa" voluta dal legislatore per rendere meglio edotta la comunità rappresentata dell'attività spesa e dei risultati ottenuti, anche in termini finanziari, dall'amministrazione in scadenza"* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Molise, deliberazioni nn. 178/2015/VSG, 213/2015/VSG, 228/2015/VSG).

Anche la Corte Costituzionale - a tutela del corretto esercizio del mandato elettorale - ha affermato che *"Occorre ricordare che il bilancio è un "bene pubblico" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente il confronto tra il programmato e il realizzato"* (cfr. Corte Cost., sent. n. 184/2016).

Alla luce di tali finalità, il comma 4 dell'art. 4 D.l.gs. n. 149/2011 prescrive che la relazione di fine mandato debba contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai

sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolare la stesura, il comma 5 del richiamato art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013. A tale decreto sono allegati n. 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C). La specifica funzione di presidio al principio di trasparenza svolta dalla relazione di fine mandato emerge anche dal testo del predetto decreto, in cui si legge, all'articolo 3, comma 3, che tali relazioni *“sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo”*.

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, l'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011 prevede che la relazione di fine mandato debba essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. La relazione e la certificazione, inoltre, devono essere pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco

entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

La tempistica dettata dal Legislatore non è casuale essendo finalizzata a consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli. La relazione di fine mandato costituisce infatti *“un atto formale ad efficacia plurima, nel senso che: 1) deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura; 2) deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico-patrimoniali dell'ente locale indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggiore peso tributario necessario per sanare l'eventuale precarietà economico-finanziaria dell'ente locale”* (cfr. Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Umbria, deliberazione n. 129/2014/QMIG).

La Sezione delle Autonomie nella richiamata deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG ha evidenziato che l'esame delle relazioni di fine mandato *“deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica”* e, più di recente, le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno affermato che *“La relazione di fine mandato è pacificamente considerata una rendicontazione che, anche se non inserita direttamente nel ciclo di bilancio, costituisce espressione del dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare dell'art. 97 Cost.”* (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 13/2022/DELC).

Le Sezioni Regionali di Controllo sono pertanto tenute a verificare in primo luogo il rispetto formale da parte degli enti degli adempimenti e della tempistica imposti dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza contabile è costante nell'affermare che la verifica demandata alle Sezioni Regionali di Controllo non possa ritenersi limitata all'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, ma debba altresì estendersi all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto

Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali ed il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 28/2019/DELIC; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 24/2018/VSG e n. 44/2020/VSG; Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazioni n. 85/2017/VSG e n. 86/2018/VSG; Sez. Reg. Contr. Umbria, deliberazione n. 58/2017/VSG; Sez. Reg. Contr. Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG; Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazioni n. 95/2022/VSG e n. 116/2022/VSG).

Per rendere cogenti le previsioni dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 il Legislatore ha previsto specifiche misure sanzionatorie, stabilendo al comma 6 del medesimo articolo che *“In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”*.

Le Sezioni Riunite in speciale composizione con sentenza n. 28/2019/DELIC hanno evidenziato come dal tenore letterale della disposizione emerge la chiara volontà del Legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione alla sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ciò in quanto è solo con la pubblicazione che viene data effettiva attuazione al principio di trasparenza, consentendo forme di controllo diffuso da parte dei consociati che abbiano interesse a valutare il corretto esercizio dei poteri pubblici. Pertanto *“l'inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale in esame costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, si da far ritenere che redazione certificazione-controllo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare “buon andamento” e “trasparenza”, entrambi poli del meccanismo disegnato dal*

legislatore per rendere effettivi, nell'ultima fase delle consiliature locali, i principi di coordinamento della finanza pubblica e di unità economica e giuridica del Paese. Il sistema sanzionatorio è stato, infatti, concepito come omogeneo [...], identico per ciascuna delle violazioni in esame" (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 28/2019/DELIC). Con la successiva sentenza n. 5/2021/EL, le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno ribadito che: "L'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011 disciplina articolatamente un obbligo di legge. La difformità esecutiva di tale adempimento costituisce inesatto adempimento, ergo, violazione dell'obbligo di legge.....La legge, nel disciplinare il programma di adempimento, ha riservato al tempo un ruolo che non può in nessun modo essere considerato ordinatorio, bensì, quello di un elemento fondamentale del valore della relazione di fine mandato, ergo, del disvalore associato alla conseguente sanzione per inadempimento: i termini servono infatti a garantire uno spatium cogendi minimo, a garanzia del consapevole esercizio delle prerogative democratiche da parte dei componenti della comunità amministrata. I termini, in definitiva, sono direttamente strumentali allo scopo per cui l'obbligo è imposto, quindi immediatamente rilevanti per l'esatto adempimento".

La recente giurisprudenza delle Sezioni Regionali di Controllo, in continuità con l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in speciale composizione, ha ulteriormente specificato che: "...il principio di tipicità delle sanzioni....impone di considerare i termini rilevanti ai fini sanzionatori limitatamente ai casi in cui la difformità esecutiva dei singoli adempimenti abbia compromesso la tempestività dell'obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato; ciò in quanto il bene tutelato dalla norma va individuato nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull'operato degli organi in scadenza, in vista del futuro esercizio del diritto di voto, e non risulta leso ove la relazione risulti pubblicata entro i termini" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Emilia Romagna, deliberazioni nn. 16/2024/INPR, 83/2022/VSG, 185/2021/VSG; in senso analogo vedasi Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 53/2023/VSG; Sez. Reg. Contr. Sardegna, deliberazione n. 119/2022/VSG).

In definitiva, ai fini dell'applicazione in concreto del sistema sanzionatorio, occorrerà verificare non solo la mancata predisposizione e pubblicazione della relazione, ma anche i termini entro i quali tali adempimenti sono stati espletati. Qualora infatti si

riscontrasse un ritardo tale da vanificare - di fatto - il diritto della collettività all'esercizio "consapevole" del voto, tale ritardo equivarrebbe - negli effetti - alla mancata predisposizione e/o pubblicazione della relazione, con la conseguenza di dover attivare il medesimo meccanismo sanzionatorio.

Nello specifico, le misure sanzionatorie previste consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione per il Responsabile del servizio finanziario del comune o per il Segretario Generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente).

Per quanto concerne la sanzione di carattere pecuniario, in assenza di una specifica norma volta ad attribuire espressamente alla Corte dei Conti il potere sanzionatorio in merito, si ritiene che la stessa debba essere applicata direttamente dall'Ente interessato, in quanto il comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate *"da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze"* (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

L'ente locale ha, inoltre, l'onere di comunicare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti le misure adottate (cfr., ex multis, Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 24/2019/VSG; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni nn. 29/2020/VSG, 30/2020/VSG, 32/2020/VSG, 44/2020/VSG, 45/2020/VSG, 46/2020/VSG).

Con riferimento alla individuazione del termine di sottoscrizione della relazione di fine mandato, l'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011 dispone che *"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato"*. Ebbene, ai sensi del combinato disposto

dell'art. 51, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 a mente del quale *"il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni"* e dell'art. 1, comma 2, L. n. 182/1991 secondo cui *"il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni"*, la scadenza del mandato deve essere individuata nel giorno in cui scadono i cinque anni decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni precedenti: pertanto, vertendosi nel caso di specie in una ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura e tenuto altresì conto della data delle precedenti elezioni amministrative (26 maggio 2019), il mandato del Sindaco di Gorgoglione giunge a scadenza in data 26 maggio 2024. Di conseguenza, il termine ultimo per la sottoscrizione da parte del Sindaco della relazione di fine mandato era quello del 27 marzo 2024.

In base alla richiamata normativa ed alle coordinate giurisprudenziali innanzi esposte, si è proceduto ad esaminare la relazione di fine mandato predisposta dal Comune di Gorgoglione. Come già in precedenza evidenziato, vertendosi in una ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, il termine ultimo per la sottoscrizione da parte del Sindaco della relazione di fine mandato era quello del 27 marzo 2024.

La data entro la quale la relazione doveva essere certificata dall'organo di revisione (entro e non oltre 15 giorni dopo la sottoscrizione da parte del Sindaco) era quella del 11 aprile 2024.

La relazione e la certificazione dovevano essere trasmesse a questa Sezione di Controllo nei tre giorni successivi alla certificazione dell'organo di revisione, quindi, entro e non oltre il 15 aprile 2024 (ovvero il primo giorno di scadenza non festivo dopo il 14 aprile 2024).

La data entro la quale la relazione e la certificazione andavano pubblicate sul sito del comune (entro i sette giorni successivi alla data di certificazione dell'organo di revisione) era il 18 aprile 2024.

Tanto premesso, sotto il profilo dell'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, la Sezione evidenzia che il Comune di Gorgoglione

ha rispettato i termini di sottoscrizione, certificazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato previsti dall'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011.

La stessa, infatti, è stata sottoscritta in data 26.03.2024, certificata dall'organo di revisione in data 26.03.2024, trasmessa a questa Sezione in data 26.03.2024 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune in data 05.04.2024.

La Sezione sottolinea altresì che la relazione è stata redatta secondo lo schema tipo (allegato C) approvato con il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013 ed il suo contenuto risulta parzialmente in linea con le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 4, D.lgs. n. 149/2011 come trasposte nello schema tipo del suddetto Decreto Interministeriale. La relazione, invero, descrive le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con particolare riguardo al sistema ed esiti dei controlli interni (pagg. 7-12), alle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati (pag. 20), alla situazione finanziaria e patrimoniale (pagg. 13-22), alle azioni intraprese per contenere la spesa (pag. 25), alla quantificazione della misura dell'indebitamento comunale (pag. 21).

Nulla, tuttavia, è stato riferito in ordine agli eventuali rilievi della Corte dei Conti (art. 4, comma 4, lett. b), D.lgs. n. 149/2011). A tale ultimo riguardo nella relazione si legge che *"L'Ente non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili"* (pag. 24). Sotto questo aspetto si evidenzia che durante il periodo del mandato è stata adottata da questa Sezione nei confronti del Comune di Gorgoglione la deliberazione n. 8/2024/PRSP depositata il 12 febbraio 2024 relativa all'analisi delle anomalie e delle criticità riscontrate all'esito delle verifiche effettuate con riferimento al rendiconto dell'esercizio finanziario 2020: di essa non è stata fatta menzione nella relazione di fine mandato.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, per le ragioni indicate in parte motiva:

DELIBERA

- di dare atto del rispetto dei termini di cui all'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011 della relazione di fine mandato del Sindaco di Gorgoglione;

ACCERTA

- l'irregolarità, *in parte qua*, dei contenuti della relazione di fine mandato ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.lgs. n. 149/2011;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e all'organo di revisione del Comune di Gorgoglione;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2024.

Il Relatore

Dott. Lorenzo GATTONI

Il Presidente

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in segreteria il 28 maggio 2024

Il Funzionario Preposto ai Servizi di Supporto

Dott. Giovanni CAPPIELLO